

UNSI

UNIONE NAZIONALE SOTTUFFICIALI ITALIANI



REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIONE

Edizione 15 aprile 2016

INDICE DOCUMENTO

A.1.	COPERTINA	pag.	1
A.2.	INDICE REGOLAMENTO		2

REGOLAMENTO

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE – SCOPI

Art. 1.	COSTITUZIONE	pag.	4
Art. 2.	SEDE		4
Art. 3.	SCOPI		4
Art. 4.	MEZZI		4
Art. 5.	BANDIERA		4
Art. 6.	DURATA SCIOGLIMENTO		4

TITOLO II - SOCI

Art. 7.	GENERALITÀ	pag.	5
Art. 8.	CATEGORIE – QUALIFICHE		5
Art. 9.	ISCRIZIONE - QUOTA SOCIALE		5
Art. 10.	DIRITTI - DOVERI - LIMITAZIONI		6
Art. 11.	INCOMPATIBILITÀ		6
Art. 12.	INAMMISSIBILITÀ e PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO		6
Art. 13.	TESSERA – DISTINTIVO		7

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA

CAPO I - GENERALITÀ

Art. 14.	STRUTTURA ORGANICA CENTRALE E PERIFERICA	8
Art. 15.	CARICHE SOCIALI CENTRALI E PERIFERICHE	8
Art. 16.	ELEZIONE E NOMINA A CARICHE SOCIALI	9
Art. 17.	DURATA DELLE CARICHE	10
Art. 18.	GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI	10
Art. 19.	NON CUMULABILITÀ DELLE CARICHE SOCIALI	10
Art. 20.	CESSAZIONE DALLE CARICHE SOCIALI	10
Art. 21.	PRESIDENZA ONORARIA	11
Art. 22.	VERBALI DI RIUNIONE	11
Art. 23.	ORDINI DEL GIORNO	11

CAPO II - ORGANI E CARICHE SOCIALI CENTRALI

Art. 24.	CONGRESSO NAZIONALE DEI DELEGATI	12
Art. 25.	ADEMPIMENTI DELLA SEZIONE.	12
Art. 26.	VALIDITA' DELLE SEDUTE DEL CONGRESSO NAZIONALE	12
Art. 27.	PROCEDURE PER LE SEDUTE CONGRESSUALI.	12
Art. 28.	DELEGATI AL CONGRESSO.	14
Art. 29.	CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE.	14
Art. 30.	PRESIDENTE NAZIONALE.	14
Art. 31.	VICE PRESIDENTE NAZIONALE.	15
Art. 32.	CONSIGLIERI NAZIONALI	15
Art. 33.	COLLEGIO NAZIONALE SINDACI-REVISORI DEI CONTI.	15
Art. 34.	COLLEGIO NAZIONALE PROBIVIRI.	15
Art. 35.	SEGRETARIO GENERALE.	16
Art. 36.	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO.	16
Art. 37.	GESTORE INFORMATICO.	16
Art. 38.	REFERENTE INFORMATICO.	17

Art. 39.	DIRETTORE RESPONSABILE DELL'ORGANO DI INFORMAZIONE DELL'UNIONE.	17
Art. 40.	DAME UNSI	18
Art. 41.	COMMISSARI STRAORDINARI	18
CAPO III - ORGANI E CARICHE SOCIALI PERIFERICHE		
Art. 42.	LA SEZIONE.	19
Art. 43.	ORGANI E CARICHE DELLA SEZIONE.	19
CAPO IV - ELEZIONE - REFERENDUM		
Art.44.	ELEZIONI E REFERENDUM	20
CAPO V - RADUNI – MANIFESTAZIONI - RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI SIMILARI INTERNAZIONALI		
Art.45.	RADUNI – MANIFESTAZIONI	21
Art.46.	RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI SIMILARI INTERNAZIONALI	21
TITOLO IV – AMMINISTRAZIONE - DISCIPLINA		
CAPO I - AMMINISTRAZIONE		
Art.47.	PROVENTI	22
Art.48.	GESTIONE	22
Art.49.	ANNO FINANZIARIO – RENDICONTO	22
CAPO II - DISCIPLINA		
Art.50.	GENERALITA'	23
Art.51.	TIPO DI SANZIONE.	23
Art.52.	RICORSI	24
TITOLO V - PUBBLICAZIONI		
Art.53.	STAMPA ASSOCIATIVA	25
Art.54.	DIFFUSIONE DEL PERIODICO DELL'U.N.S.I.	25
Art.55.	PUBBLICAZIONI A CURA DELLE SEZIONI.	25
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE		
Art.56.	INTERPRETAZIONE NORME STATUTARIE	26
Art.57.	MODIFICHE ALLO STATUTO	26
Art.58.	REGOLAMENTO	26
Art.59.	SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE E DELLE SEZIONI	26
Art.60.	RINVIO A NORME DI LEGGE	27
Art.61.	SOSTITUZIONE	27

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI

Art. 1. COSTITUZIONE

Si rimanda a quanto enunciato dal medesimo articolo dello Statuto UNSI.

Art. 2. SEDE

1. Si rimanda a quanto enunciato dal medesimo articolo dello Statuto.
2. L'assegnazione di zone geografiche "Nord – Centro - Sud" non modifica l'articolazione dell'Unione in Sezioni unica prevista.

Art. 3. SCOPI

Si rimanda a quanto enunciato dal medesimo articolo dello Statuto.

Art.4. MEZZI

1. Quota Sociale: ogni socio è tenuto a versarla annualmente, nella misura stabilita dal Congresso Nazionale e dall'Assemblea Sezionale.
La quota versata non è ripetibile.
2. Contributo Nazionale: è di spettanza della Presidenza Nazionale e che ne destina l'impiego e ne rende conto nel bilancio consuntivo annuale.
3. Lascito e donazioni: Il Consiglio Direttivo ne ratifica l'acquisizione anche quando queste sono destinate alle Sezioni territoriali che hanno l'obbligo di segnalazione alla Presidenza nazionale.
4. Rendita fondo sociale, contributi di singoli, ricavi di iniziative: fondo di solidarietà e assistenza: la costituzione e la destinazione delle risorse economiche sono di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale che ne designerà l'orientamento di impiego. Le Sezioni che cessano l'attività associativa si obbligano alla devoluzione al fondo di tutte le rimanenze di bilancio ivi comprese le somme depositate sui conti correnti postali e bancari.
5. Le quote o somme versate ed introitate a qualsiasi titolo non sono ripetibili.

Contrario Abano

Art. 5. BANDIERA

1. La Bandiera Nazionale deve essere posta bene in vista in ogni sede sociale. Essa è presente in tutte le cerimonie e/o manifestazioni cui la Presidenza Nazionale o le Sezioni partecipano.
2. All'inizio di ogni riunione i soci rendono gli onori alla Bandiera ed ai Sottufficiali Caduti. Un nastro azzurro, fissato all'asta, reca la scritta "UNSI" e la denominazione completa della Sezione e dell'intitolazione. Sul medesimo nastro, in alto, è applicato lo scudetto dell'Unione e le eventuali onorificenze.
3. Per garantire l'uniformità delle Bandiere le nuove sezioni dovranno acquistarle tramite la Presidenza Nazionale ed il relativo onere finanziario è a carico delle stesse che dovranno assumerle nel loro patrimonio. Le Bandiere delle Sezioni che hanno cessato e/o sospeso le attività associative dovranno essere consegnate presso la sede dell'archivio storico di Sentiero Tricolore dove saranno custodite per preservarne l'alto valore simbolico.
4. Tutte le Sezioni si atterranno al rispetto delle normative vigenti in materia.

Art. 6. DURATA E SCIoglIMENTO

La durata dell'Unione è illimitata. In caso di scioglimento o soppressione si osservano le modalità di cui all'art. 59 dello Statuto.

TITOLO II SOCI

Art. 7. GENERALITÀ

1. Si rimanda a quanto enunciato dal medesimo articolo dello Statuto UNSI. Tutti coloro che condividono le finalità e gli scopi dallo Statuto possono fare richiesta di essere iscritti in veste di soci nelle Sezioni dell'UNSI presenti sul territorio nazionale ed estero.
2. Tale richiesta deve essere presentata alla Sezione prossima al luogo di residenza cui l'aspirante intende iscriversi.
3. Le richieste di iscrizione possono essere presentate anche presso la Presidenza Nazionale.

Art. 8. CATEGORIE – QUALIFICHE

1. Le **Categorie dei Soci** dell'Unione si suddividono in:
 - a. **Effettivi:** i Sottufficiali e/o personale assimilato in congedo ed in servizio la cui domanda di iscrizione sia stata accolta;
 - b. **Simpatizzanti:** i genitori, i figli, i coniugi dei Sottufficiali deceduti nonché tutti coloro che ne condividono le finalità associative e la cui domanda di iscrizione sia stata accolta.
2. Le **Qualifiche dei Soci** dell'Unione si suddividono in:
 - a. **Fondatore:** se firmatario dell'Atto costitutivo – Fondatore Sezione UNSI;
 - b. **Onorario:** il Socio che abbia dato particolare lustro alla categoria dei Sottufficiali acquisendo straordinari riconoscimenti in campo nazionale ed internazionale;
 - c. **Benemerito:** il Socio o il soggetto che abbia ben meritato, operativamente o finanziariamente, a favore dell'Unione.
3. L'attribuzione delle qualifiche di “Socio Onorario” e di “Socio Benemerito” è considerata eccezionale. È proposta dall'assemblea di sezione e deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale.
4. Le qualifiche di cui al precedente punto 2 sono considerate “**a vita**”:
5. quella di “Socio Onorario” è il più alto riconoscimento morale ed istituzionale nell'ambito dell'UNSI.
6. quella di “Socio fondatore” cesserà di essere prevista dopo la scomparsa dei firmatari dell'atto costitutivo.
7. Fermo restando la disciplina ed i limiti previsti per il conseguimento delle cariche associative, è consentito a qualsiasi associato di partecipare attivamente alla vita di Sezione anche con incarichi temporanei riferiti a: coordinazione / responsabilità di determinati progetti e/o attività. In tale quadro, anche mediante specifici accordi di collaborazione con altri enti, su proposta delle sezioni e con determinazione del Consiglio Direttivo Nazionale, l'Unione riconoscerà lo status di soci simpatizzanti ai partecipanti ai precitati progetti e/o attività associative a seguito di formale richiesta di iscrizione se maggiorenni ovvero ai minorenni previa dichiarazione liberatoria dei genitori.

Art. 9. ISCRIZIONE - QUOTA SOCIALE

1. **Iscrizione:**
 - a. La richiesta di adesione dopo la valutazione del Consiglio Direttivo Sezionale dovrà recare in calce il parere di accettazione / non accettazione sottoscritto dal Presidente.
 - b. In mancanza di una sezione territoriale la richiesta può essere presentata agli uffici della Presidenza Nazionale.
 - c. Contro il mancato accoglimento della domanda è possibile presentare ricorso entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di diniego al Collegio dei Probiviri che emanerà la conseguente decisione definitiva.
2. Il tesseramento annuale deve essere completato e trasmesso alla Presidenza Nazionale entro il mese di marzo.

- a. Ogni Sezione tiene aggiornato, preferibilmente con gestione informatica ovvero cartacea, un registro nominativo di tutti i Soci effettivi completo almeno dei dati riportati sulle tessere associative. In altro registro sono trascritti i nominativi dei Soci simpatizzanti.
 - b. Copia aggiornata dei predetti registri annuali deve essere inviata alla Presidenza Nazionale subito dopo la chiusura del tesseramento associativo.
 - c. Analogo sistema verrà adottato, a cura del Segretario Generale/Amministrativo, presso la Presidenza Nazionale.
3. La **quota sociale** è ripartita in due frazioni:
- a. una spettante alla Presidenza Nazionale che è stabilita dal Congresso Nazionale;
 - b. una di competenza della Sezione stabilita dall'Assemblea dei Soci.
- L'importo dovrà essere versate in unica soluzione e non è ripetibile.

Art. 10. DIRITTI - DOVERI – LIMITAZIONI

1. **Diritti:** vale quanto enunciato dallo stesso articolo dello Statuto;
2. **Doveri:** vale quanto enunciato dallo stesso articolo dello Statuto;
3. **Limitazioni:**
 - a. vale quanto enunciato dallo stesso articolo dello Statuto;
 - b. tutti coloro che sono stati deferiti ed oggetto di un provvedimento sanzionatorio a seguito di un pronunciamento del Collegio dei Probiviri non possono né candidarsi né assumere alcuna carica associativa o svolgere attività di coordinamento progettuale od altre iniziative associative.

Art. 11. INCOMPATIBILITÀ

1. Sulla richiesta di iscrizione deve essere riportata una dichiarazione in cui si attesti che non esistono elementi di incompatibilità con lo status di Socio ed essere conforme a quanto stabilito dallo Statuto associativo in materia.
2. Contro il mancato accoglimento della richiesta di adesione per “incompatibilità” è ammesso ricorso con le modalità previste dall' art. 12 para. 4 dello Statuto UNSI.

Art. 12. INAMMISSIBILITÀ A SOCIO - PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO

1. Inammissibilità a socio: vale quanto stabilito dall'art. 12 comma 1 dello Statuto UNSI.
 - a. In caso di richiesta di nuova ammissibilità del Socio, il Presidente della Sezione dovrà inviare la stessa al Consiglio Direttivo Nazionale che si esprimerà in merito;
 - b. Avverso le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale il richiedente può fare ricorso, entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento, al Collegio dei Probiviri la cui decisione è vincolante e definitiva per tutti gli Organismi ed associati.
2. Perdita dello status di socio per:
 - a. mancato versamento della quota sociale: la decadenza dal predetto status decorre dal primo giorno successivo alla data di chiusura del tesseramento. Il pagamento della quota sociale determina la riammissibilità allo status di Socio per l'anno di iscrizione.
Non è ammesso il frazionamento della quota sociale.
 - b. Dimissioni:
Decorrono dalla data di comunicazione delle stesse.
 - (1) Il dimissionario che intende nuovamente associarsi deve presentare nuova domanda di ammissione;
 - (2) ove il Socio dimissionario rivesta una carica sociale sarà dichiarato decaduto con decorrenza dalla data di comunicazione delle dimissioni.
 - c. Privazione dell'elettorato e condanna definitiva di interdizione dai pubblici uffici:
Eventuali, conseguenti provvedimenti saranno adottati dagli Organismi Nazionali con effetto dal momento della conoscenza degli atti emessi da parte delle Autorità competenti. I provvedimenti precitati costituiscono motivo impeditivo di appartenenza ad UNSI a qualsiasi titolo.

d. Espulsione:

Oltre che dalla radiazione dai ruoli dei Sottufficiali e da condotta morale riprovevole, l'espulsione può essere motivata da gravissime inosservanza delle norme statutarie e regolamentari. La mancanza deve essere valutata dal Collegio dei Probiviri, il quale propone al Consiglio Direttivo Nazionale il provvedimento da adottare. In casi di urgenza, il Presidente Nazionale, provvede direttamente, consultando possibilmente (comunque) il Consiglio Direttivo Nazionale. Le decisioni adottate dovranno essere ratificate nel primo Congresso Nazionale utile. Il ricorso a tale decisione potrà essere presentato con le modalità previste dall'art. 12, comma 4, dello Statuto.

Art. 13. TESSERA – DISTINTIVO

1. **Tessera:** in ambito associativo è l'unico documento riconosciuto che attesta lo stato di socio. La riproduzione è vietata.
2. **Distintivi:** i distintivi sono approvvigionati dalla Presidenza Nazionale che li cede a pagamento a richiesta delle singole Sezioni. Essi non costituiscono segno di riconoscimento dello stato di socio. La riproduzione è vietata.
3. **Uniforme:**
 - a. l'uniforme sociale dell'associazione e composta da pantalone grigio scuro, giacca blu scuro, camicia celeste (chiaro) e cravatta blu scuro con pins o fermacravatta UNSI con clip e scarpe nere;
 - b. l'autorizzazione all'uso dell'uniforme per la partecipazione a determinate cerimonie o a determinate attività estere, è regolamentata dalle vigenti disposizioni in materia emanate dalle Autorità competenti.
4. Copricapo: i soci, in caso di partecipazione a cerimonie, devono calzare il basco, cappello od altro copricapo in loro dotazione in costanza di servizio presso l'ultimo reparto. Non è consentito apporre sul copricapo alcun tipo di distintivo di grado oltre a quelli già previsti.
6. Decorazioni: in occasione di cerimonie e/o manifestazioni, il socio applica sopra il taschino della giacca le decorazioni che gli siano state legalmente riconosciute.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA

CAPO I - GENERALITÀ

Art. 14. STRUTTURA ORGANICA CENTRALE E PERIFERICA

1. L'organizzazione dell'Unione è così strutturata:

Struttura Centrale	Struttura Sezionale
Congresso Nazionale dei Soci	Assemblea dei soci
Consiglio Direttivo Nazionale	Consiglio Direttivo Sezionale
Collegio Nazionale Revisori dei Conti	Collegio Revisori dei Conti
Collegio Nazionale dei Proviviri	

2. Non sono previsti altri organi associativi intermedi. Eventuali coordinamenti territoriali necessari per particolari esigenze associative sono autorizzati dal Presidente Nazionale.

Art. 15. CARICHE SOCIALI CENTRALI E PERIFERICHE

1. L'organigramma delle cariche e delle funzioni associative previste nell'organizzazione dell'Unione costituiscono solamente una gerarchia funzionale.

Si suddividono in:

a. CARICHE ELETTIVE

A livello centrale	A livello periferico
Presidente Nazionale	Presidente di Sezione
Vice Presidenti Nazionali (tre – Nord – Centro – Sud) di cui uno con funzioni di Vicario	Vice Presidente di Sezione
Membri del Consiglio Direttivo Nazionale (Nord – Centro – Sud)	Membri del Consiglio Direttivo di Sezione (da tre a cinque)
Membri del Collegio Nazionale Revisori dei Conti (tre - di cui 1 Presidente)	Membri del Collegio Revisori dei Conti (tre - di cui 1 Presidente)
Membri del Collegio dei Proviviri (tre - di cui 1 Presidente)	///

b. CARICHE DI NOMINA

A Livello centrale	A Livello periferico
Segretario Generale	Segretario di Sezione
Segretario Amministrativo Nazionale	Segretario Amministrativo di Sezione
Gestore Informatico (Webmaster)	Referente Informatico di Sezione
Direttore Responsabile dell'Organo di informazione dell'Unione	///
Capo Redattore dell'Organo di informazione dell'Unione	///
Capo Coordinamento Dame UNSI	<i>Capo Nucleo Dame UNSI</i>
Commissari Straordinari	///
Capi Dipartimenti e progetti–	<i>Referente Gestione progetti</i>
Laddove necessario potranno essere nominati collaboratori territoriali con compiti di coordinamento e/o di rappresentanza	<i>Alfiere Altri collaboratori qualora necessari</i>

2. I Presidenti e Soci Onorari non possono ricoprire cariche sociali, né particolari attribuzioni al di fuori di quelle di rappresentanza autorizzate dai rispettivi Presidenti.
3. I rapporti fra i Soci, a prescindere dal grado rivestito, sono condotti ed improntati su un piano di pari dignità e di leale collaborazione pur nel rispetto dei diversi livelli funzionali.

Art. 16. ELEZIONE E NOMINA A CARICHE SOCIALI

1. Le elezioni a cariche sociali avvengono per scrutinio segreto.
2. Per le elezioni alle cariche nazionali possono candidarsi ed essere eletti solo ed unicamente i soci effettivi in regola con le norme statutarie;
3. i delegati delle Sezioni sono solo i soci effettivi eletti con delibera dell'Assemblea ed in regola con le norme statutarie e sul tesseramento associativo;
4. Per le elezioni alle cariche Sezionali:
 - a. sono elettori ed eleggibili tutti i Soci in regola con le norme statutarie;
 - b. ai soci simpatizzanti è preclusa la possibilità di candidatura alla carica di Presidente e Vice Presidente di Sezione;
5. Sono organi deputati all'elezione:
 - a. il Congresso Nazionale dei Delegati per tutte le cariche nazionali. Ogni delegato rappresenta ed è latore dei voti dei soli Soci effettivi della Sezione di appartenenza;
 - b. l'Assemblea dei Soci per tutte le cariche di Sezione. Ogni Socio ha diritto al voto se in regola con il tesseramento associativo. Il voto è personale ed a scrutinio segreto. E' ammessa una sola delega ai fini della validità dei lavori dell'Assemblea di Sezione.
6. Per le cariche associative nazionali hanno diritto a proporre la propria candidatura solamente coloro che rivestano la qualifica di socio effettivo, iscritti da almeno tre anni ed in regola con il tesseramento associativo.
 - a. Le candidature devono essere presentate entro trenta giorni dal ricevimento della convocazione del Congresso da parte della Presidenza Nazionale accompagnate da una richiesta che contenga l'accettazione della candidatura con dichiarazione del Presidente di Sezione che attesti la regolarità per l'ammissione al diritto;
 - b. La verifica dei requisiti dei candidati è di competenza del Collegio dei Probiviri per le candidature nazionali e dell'Assemblea dei Soci per le candidature di Sezione. Il Collegio dei Probiviri, organismo di garanzia associativo, redigerà al più presto ed entro i termini del calendario d'indizione delle elezioni un verbale che attesti il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento. Tale decisione è vincolante per i soci e tutti gli organismi associativi. Eventuali ricorsi e/o osservazioni devono essere presentati al medesimo Collegio entro cinque giorni dalla data di pubblicità della decisione;
 - c. Le elezioni per le cariche nazionali devono essere adeguatamente predisposte a cura della Presidenza Nazionale.
7. Le elezioni debbono essere indette almeno sessanta giorni prima della scadenza dei mandati attraverso un avviso di indizione del rinnovo alle cariche sociali approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale. Sarà cura del Presidente Nazionale, coadiuvato dal Segretario Generale, a predisporre ed emanare tutte le direttive inerenti il rinnovo delle cariche associative.
8. Il Presidente Nazionale propone all'Assemblea dei delegati il Presidente dell'Assemblea Congressuale tratto da uno dei tre Vice Presidenti Nazionali. Questi, a sua volta, nomina la Commissione degli Scrutatori e di voto tra i delegati presenti e non candidati.
9. Il Presidente dell'Assemblea Congressuale, assunta la nomina è responsabile della conduzione dell'Assise associativa in conformità alle norme dello Statuto e del presente Regolamento.
10. I Soci candidati alla carica di Presidente Nazionale debbono stilare un programma che illustri il progetto associativo inserendo il proprio curriculum vitae. Il documento non deve superare le dieci cartelle. Esso deve essere inviato alla Presidenza nazionale che lo diramerà alle Sezioni.
11. Al termine delle operazioni di voto, gli scrutatori provvedono in un locale diverso da quello della riunione congressuale, all'apertura delle urne ed allo spoglio dei voti. Verrà quindi redatto il verbale delle elezioni che sarà consegnato al Presidente dell'Assemblea Congressuale per la successiva proclamazione degli eletti. A parità di voti viene eletto il Socio con maggiore anzianità d'iscrizione nell'UNIONE e, in caso d'ulteriore parità, il Socio più anziano.

12. I Reclami:

- a. Devono essere avanzati formulando ipotesi precise e fondate su presunte irregolarità o errori e indirizzati al Presidente del Congresso prima che venga dichiarata la conclusione dei lavori congressuali. Superato tale termine non sono ammessi reclami.
- b. Il Collegio dei Probiviri ha competenza anche per la eventuale richiesta di interpretazione autentica dello Statuto e dei Regolamenti.
- c. In caso di reclamo o richiesta di interpretazione autentica il Presidente del Congresso dovrà:
 - (1) sospendere i lavori del Congresso Nazionale;
 - (2) convocare il Collegio dei Probiviri per l'esame del reclamo che deve ritenersi concluso entro 3 ore (tre) dalla convocazione. La successiva decisione del Collegio dei Probiviri è vincolante per i Soci e tutti gli Organismi associativi;
 - (3) al termine dell'esame di cui al paragrafo precedente il Presidente del Congresso ne dà lettura all'Assemblea dei Delegati per la ratifica dell'atto e ove il reclamo fosse fondato, promuove tutte le azioni utili a rimuovere l'oggetto della contesa in aderenza con i principi, finalità e norme dello Statuto associativo e del regolamento;
 - (4) l'interpretazione autentica emanata dal Collegio dei Probiviri è illustrata dal Presidente del Congresso ai delegati diventando così immediatamente esecutiva. Essa è vincolante per tutti gli Organismi Associativi e non è oggetto di eventuali ricorsi o reclami.

Art. 17. DURATA DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche del mandato associativo durano **tre anni** e decorrono dal giorno della proclamazione degli eletti. Nel caso di non accettazione della carica ~~associativa~~ si procederà immediatamente alla surroga a scorrimento a piè di lista.
2. Gli eletti nelle cariche sociali possono essere rieletti secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 17 dello Statuto.
3. Qualora per comprovate cause di forza maggiore, non fosse possibile convocare regolarmente il Congresso nazionale e/o l'assemblea Sezionale, il Presidente Nazionale e/o di Sezione con delibera del rispettivo Consiglio Direttivo può decidere la proroga del mandato per una sola volta e per il massimo di un anno.

Art. 18. GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

Si rimanda a quanto previsto all'analogo articolo dello Statuto.

Art. 19. NON CUMULABILITÀ DELLE CARICHE SOCIALI

Di norma non è prevista accumulo di cariche sociali se non per oggettive situazioni che il Presidente Nazionale valuterà di volta in volta.

Art. 20. CESSAZIONE DALLE CARICHE SOCIALI

1. Scadenza mandato: vds. precedente art. 17;
2. Dimissioni del Presidente Nazionale o di Sezione:
 - a. vengono presentate al Consiglio Direttivo Nazionale e, ove accolte, viene sostituito nelle funzioni e nelle responsabilità legali dal Vice Presidente Nazionale Vicario o, ove questi non fosse disponibile, da uno dei due Vice Presidenti Nazionali procedendo entro 60 (sessanta) giorni alla convocazione del Congresso Nazionale.
 - b. Analogamente si procederà per il Presidente di sezione la cui decadenza decorre dalla data della comunicazione delle dimissioni o dell'impedimento.
3. Per cariche diverse da quella di Presidente:

Le cariche dimissionarie vengono reintegrate con la nomina, a scorrimento di lista partendo dal primo dei candidati risultati votati ma non eletti.
4. Perdita qualifica di Socio – Espulsione

La cessazione dalla carica ricoperta è contestuale all'eventuale provvedimento di perdita dello status di Socio (vds. Art. 12).

5. Revoca: La cessazione della carica è immediata.
6. Rinuncia: vale quanto previsto dai precedenti punti 2 e 3.

Art. 21. PRESIDENZA ONORARIA

1. Requisiti per il conferimento della qualifica di:
 - a. Presidente Onorario Nazionale: prospettazione e trattazione incisiva dei problemi di categoria a livello centrale, sviluppo delle relazioni interassociative, efficace azione di proselitismo, impeccabile adempimento dei compiti statutari;
 - b. Presidente Onorario di Sezione: notevole e documentata attività sociale, collaborazione alla stampa associativa incremento numerico degli iscritti, organizzazione di manifestazioni, etc;
2. Conferimento è di competenza rispettivamente del:
 - a. Congresso Nazionale per le cariche nazionali;
 - b. Consiglio Direttivo Nazionale per le cariche sezionali.

Art. 22. VERBALI DI RIUNIONE

1. Il Segretario Generale ed il Segretario di Sezione curano, nei rispettivi ambiti, l'ordinata e distinta raccolta dei verbali e della documentazione originale annessa.
2. Per un'accurata stesura dei verbali essi si possono avvalere anche di apposite strumentazioni tecnologiche (vds. Art. 27 successivo).
3. Il verbale di seduta, redatto per qualsiasi riunione collegiale, completato della data ed ora di chiusura dell'Assemblea, viene letto ed approvato dai Delegati/Soci al termine dei lavori.

Art. 23. ORDINI DEL GIORNO

1. Gli argomenti da discutere debbono essere iscritti in ordine prioritario di trattazione.
2. La modifica degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno deve essere sottoposta all'approvazione della maggioranza dei Delegati/Soci.

CAPO II ORGANI E CARICHE SOCIALI CENTRALI

Art. 24. CONGRESSO NAZIONALE DEI DELEGATI

1. L'universalità degli associati è rappresentata, nell'assemblea Congressuale, dai Delegati delle Sezioni.
2. Al Congresso sono conferiti pieni poteri per il raggiungimento degli scopi dell'UNIONE e per la funzione di controllo su tutti gli organi associativi.
3. Il voto del Delegato di Sezione corrisponde al numero dei **solì soci effettivi**
4. Ogni Sezione, qualunque sia il numero degli iscritti, è rappresentata da un solo delegato.
5. Il Congresso è organo collegiale e realizzazione di piena democrazia. Le Sezioni eventualmente dissidenti si obbligano al rispetto ed attuazione delle deliberazioni stabilite dalla maggioranza dei delegati del Congresso Nazionale.
6. Sia in caso di sessione ordinaria che di sessione straordinaria, fra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno dodici ore.
7. La scelta della sede congressuale è preceduta da una ricerca di mercato su una rosa di possibili soluzioni anche proposte dalle Sezioni o individuate dalla Presidenza Nazionale. Il Presidente Nazionale, tenuto conto anche delle proposte pervenute dalle Sezioni, sottopone all'attenzione

del Consiglio Direttivo Nazionale una proposta che contenga tutti gli elementi di favorevole valutazione tecnico economica. Il Consiglio Direttivo Nazionale, esaminata la proposta, procede alla deliberazione. La Presidenza Nazionale, nella preparazione e nella conduzione del Congresso, potrà avvalersi della collaborazione della locale Sezione delegando ad essa specifici compiti.

8. Le modalità burocratiche e logistiche sono espletate a cura del Segretario Generale, del Segretario Amministrativo e della Segreteria Nazionale, ognuno per la parte di competenza. Alle attività sovrintende il Presidente Nazionale o un suo delegato.

Art. 25. ADEMPIMENTI DELLA SEZIONE.

1. Il Presidente di Sezione avrà cura che la discussione assembleare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno dei lavori congressuali sia ampia ed approfondita in modo che il Socio prescelto quale Delegato al Congresso abbia una valutazione consapevole della propria rappresentanza.
2. Il Delegato non può delegare ad altri il proprio compito. L'eventuale sostituzione per cause di forza maggiore e/o impedimento va comunicata tempestivamente alla Presidenza Nazionale prima della costituzione dell'Assemblea dei Delegati al Congresso Nazionale.
3. La Sezione UNSI all'estero impedita di partecipare ai lavori del Congresso Nazionale può delegare alla partecipazione solo il Presidente Nazionale.
4. I soci temporaneamente senza sede iscritti presso la Presidenza Nazionale sono rappresentati all'assemblea congressuale dal Presidente Nazionale.

Art. 26. VALIDITA' DELLE SEDUTE DEL CONGRESSO NAZIONALE

1. Vige quanto previsto dal medesimo articolo dello Statuto UNSI
2. Il Delegato della Sezione è latore di tanti voti quanti sono i Soci effettivi e comunque che risultino tutti in regola con il versamento della quota associativa riferita alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 27. PROCEDURE PER LE SEDUTE CONGRESSUALI.

1. Allo scopo di garantire la massima chiarezza nella produzione degli atti congressuali, ove possibile, la sede del Congresso Nazionale dovrà essere munita di impianto di registrazione. La custodia del materiale registrato è devoluta alla responsabilità della Presidenza Nazionale. Decorso un anno tale materiale verrà distrutto con verbalizzazione del Segretario Generale.

2. Ufficio di Presidenza del Congresso:

In relazione a quanto stabilito dall'art. 27 dello Statuto, il Presidente del Congresso Nazionale, il Segretario Generale, il Segretario verbalizzante aggiunto e due moderatore costituiscono l'Ufficio di Presidenza e di gestione del congresso

a. Presidente del congresso:

- (1)Viene eletto dall'assemblea nazionale su proposta del Presidente Nazionale;
- (2) Sugli argomenti posti all'ordine del giorno concede la parola ai delegati che si iscrivono a parlare sui singoli argomenti, prima di dare inizio alla discussione, presso il moderatore dell'ufficio di Presidenza. E' comunque possibile, eccezionalmente, l'iscrizione anche durante la discussione previa autorizzazione del Presidente del Congresso che ne prende annotazione. Allo scopo di facilitare la redazione del processo verbale, coloro che intervengono nella discussione dovranno presentare una sintesi scritta del proprio intervento al segretario verbalizzante;
- (3) d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, in relazione al numero degli iscritti, stabilisce i tempi degli interventi, assicurando in ogni caso un minimo di quattro minuti. In caso di mozioni sottoscritte da più delegati è autorizzato all'intervento il primo firmatario o presentatore della mozione per il tempo non superiore ai quattro minuti;

- (4) ai Delegati intervenuti nella discussione concede, a richiesta e per non più di tre minuti, una replica, e la possibilità - prima di ogni votazione - di esprimere una breve dichiarazione di voto;
 - (5) nel concedere la parola segue l'ordine di iscrizione a parlare. L'assenza dalla sala Congressuale è motivo di decadenza dell'intervento;
 - (6) d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Congresso deciderà sulla richiesta d'intervento avanzata da parte di eventuali Soci uditori presenti.
- b. Il Segretario Generale:
- (1) procede all'appello nominale dei delegati all'inizio di ogni seduta;
 - (2) dà lettura, su richiesta del Presidente del congresso di ogni atto o documento che debba essere comunicato all'assemblea dei Delegati
 - (3) collabora con il Segretario verbalizzante aggiunto alla redazione del verbale delle sessioni congressuali;
 - (4) avvalendosi della collaborazione dei moderatori/scrutatori, assicura la regolarità delle operazioni di voto.
- c. Segretario verbalizzante aggiunto.
- (1) Nel redigere il processo verbale di seduta dell'assemblea, collabora con il Segretario Generale, nella trascrizione delle deliberazioni e sintesi degli interventi;
 - (2) Trascrive fedelmente l'espressione di voto dei Delegati riportando sull'apposita tabella il quantum numerico dei favorevoli, contrari e astenuti. Per i contrari possono essere presentate le relative motivazioni di voto.
- d. I moderatori collaborano con il Presidente del congresso nella gestione degli interventi tenendo nota dei delegati iscritti a parlare. Svolgono altresì il compito di scrutatori nell'approvazione delle deliberazioni.
- e. Modifica all'ordine del giorno del congresso:
- (1) la variazione o la priorità dell'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno può essere proposta anche dai singoli delegati all'inizio di seduta. L'assemblea decide sulla proposta dopo l'illustrazione del proponente;
 - (2) per inserire ulteriori argomenti all'ordine del giorno è necessaria la richiesta di un quinto dei delegati presenti, avanzata all'inizio della seduta, all'Ufficio di Presidenza del Congresso che decide sulla loro ammissibilità, fissandone anche l'ordine di trattazione.
- f. Iscrizioni a parlare.
- (1) prima di dare inizio alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, i delegati si iscrivono a parlare presso la Presidenza del Congresso. E' comunque possibile, eccezionalmente, l'iscrizione anche durante la discussione previa autorizzazione del Presidente del Congresso.
- g. Presentazione delle mozioni:
- (1) La mozione, compatibile con gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, ed intesa a promuovere una deliberazione da parte del Congresso Nazionale, può essere presentata anche da un solo delegato e posta immediatamente in votazione per l'accettazione. Le mozioni respinte non possono essere ripresentate. Ogni delegato può produrre una sola mozione;
 - (2) il Presidente del Congresso, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, accerta che il contenuto sia formalmente corretto e pertinente con l'argomento in discussione e, accertato ciò, ne dà comunicazione all'assemblea congressuale;
 - (3) una mozione che, a giudizio dell'Ufficio di Presidenza del Congresso riproduca sostanzialmente il contenuto di proposte già discusse e respinte, non sarà accettata;

- (4) interventi intesi a richiamare al rispetto delle norme contenute nel presente regolamento vengono lette, illustrate dal proponente e votate immediatamente dall'Assemblea Congressuale.

Art. 28. DELEGATO AL CONGRESSO.

1. Vale quanto previsto dal pari articolo dello Statuto.
2. Egli è latore della volontà della sezione.
3. La Sezione estera impossibilitata ad inviare un proprio Delegato all'assemblea Congressuale può delegare il Presidente Nazionale a svolgere tali attribuzioni.
4. La Sezione impossibilitata ad inviare un proprio Delegato, per causa di forza maggiore, riconosciuto come tale dalla Presidenza Nazionale, potrà far conoscere il proprio parere e le proprie osservazioni sui temi posti all'ordine del giorno, a mezzo lettera raccomandata, in doppia busta, diretta al Presidente del Congresso da aprirsi all'inizio della seduta sempre che faccia riferimento ad argomenti inseriti nell'Ordine del Giorno.

Art. 29. CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE.

1. Le prerogative del Consiglio Direttivo Nazionale, oltre a quelle previste dallo Statuto sono:
 - a. gode di una adeguata autonomia per l'applicazione ottimale delle direttive congressuali;
 - b. per la gestione e l'amministrazione della sede centrale e del Fondo dell'Unione dovrà avere libero accesso, quando lo ritenga necessario, ai libri contabili;
 - c. nella predisposizione dei bilanci si avvale del Segretario Amministrativo Nazionale;
 - d. ha libero accesso alla documentazione presso la sede centrale;
 - e. esercita azione di controllo sulle sezioni attraverso l'esame delle informazioni in suo possesso. Qualsiasi attività di forma ispettiva deve essere preventivamente deliberata;
 - f. nel redigere l'Ordine del Giorno del Congresso dei Delegati, valuta e tiene conto anche delle proposte pervenute dalle singole sezioni;
 - g. elabora e coordina con il Presidente Nazionale azioni di intervento presso le Autorità Istituzionali afferenti allo sviluppo dei progetti associativi.

Art. 30. PRESIDENTE NAZIONALE.

Vale quanto previsto dal pari articolo dello Statuto. Il Presidente Nazionale:

1. Nell'ambito dell'autonomia riconosciuta alla massima carica associativa, ha l'obbligo di uniformarsi alle direttive del Congresso Nazionale verso il quale ne risponde personalmente.
2. Per l'assolvimento dei suoi compiti, dispone di un Ufficio di Presidenza del quale fanno parte il Segretario Generale, Amministrativo, il Gestore Informatico ed eventuali consulenti.
3. Per un ottimale funzionamento dell'Ufficio di Presidenza, si avvale, con apposito atto di nomina, ratificato dal Consiglio Direttivo Nazionale, della collaborazione di Soci di provate capacità ed attitudini ai quali conferisce apposite deleghe.
4. Assolve alle funzioni di Direttore Editoriale dell'organo di stampa dell'Unione.
5. Quale legale rappresentante dell'Unione, è autorizzato altresì:
 - a. ad adire l'Autorità Giudiziaria per l'instaurazione di contenziosi a tutela dell'immagine, del logo e degli interessi associativi dei singoli aderenti;
 - b. a concedere o revocare l'utilizzo del logo e degli acronimi UNSI o comunque riconducibili all'Associazione alle Sezioni ed a terzi.

Art. 31. VICE PRESIDENTI - VICE PRESIDENTE NAZIONALE VICARIO.

1. E' previsto un Vice Presidente Nazionale per ciascuna delle suddivisioni geografiche della Nazione di cui uno con funzioni vicarie. Essi rispondono del loro operato al Consiglio Direttivo Nazionale e possono ricevere specifiche deleghe funzionali / operative da parte del Presidente Nazionale. Fra loro deve sussistere, al massimo grado, uno ~~quello~~ spirito di collaborazione essenziale in tutti i rapporti associativi;
2. Il Vice Presidente Nazionale Vicario:
 - a. risponde del suo operato al Presidente Nazionale nello svolgimento delle sue funzioni;

- b. è il naturale sostituto del Presidente Nazionale, per delega del medesimo ovvero quando, per cause di forza maggiore, il Presidente Nazionale in carica sia impedito per assolvere le proprie attribuzioni;
- c. Quando espleta temporaneamente le funzioni del Presidente Nazionale, ne risponde al Congresso Nazionale;

Art. 32. CONSIGLIERI NAZIONALI

1. Vale quanto riportato dal pari art. 32 dello Statuto.
2. Per l'elezione della carica di Consigliere Nazionale si osserva la ripartizione in proporzione alla consistenza degli iscritti effettivi per ciascuna entità geografica (*totale nove*). Eventuali surroghe vanno tratte dalle rispettive aree di competenza.

Art. 33. COLLEGIO NAZIONALE REVISORI DEI CONTI.

1. La scelta dei membri del Collegio dei Revisori deve cadere, per quanto possibile, su Soci che abbiano assolto sia durante il servizio attivo sia in ambito civile, incarichi amministrativi.
2. Il Presidente Nazionale può convocare il Collegio dei Revisori o interpellarlo su problemi inerenti alla funzione devoluta.
3. Le verbalizzazioni relative ai controlli amministrativi ed agli atti assunti dagli organi centrali sono conservati presso la Presidenza Nazionale.
4. La relazione sul conto consuntivo è allegata al conto stesso ed inviata alle Sezioni unitamente alla lettera di convocazione del Congresso Nazionale.
5. I membri del Collegio operano e rispondono collegialmente del loro operato.
6. Ogni presa di posizione di singoli membri è inammissibile ed inefficace.
7. Essi possono partecipare, su propria richiesta, ai lavori del Consiglio Direttivo Nazionale con diritto di parola ma non di voto. Devono essere convocati per i lavori del Congresso Nazionale per esporre le relazioni di propria competenza e non hanno diritto di voto.

Art. 34. COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI.

1. La scelta dei membri del Collegio dei Probiviri deve cadere su Soci che non ricoprono altri incarichi associativi, non hanno avuto precedenti contenziosi associativi e che siano iscritti all'Unione da almeno tre anni.
2. Il Collegio per elevare tecnicamente l'operato e la qualità dei pareri richiestigli e con il preventivo assenso del Presidente Nazionale, può avvalersi della consulenza di soci che abbiano specifiche competenze giuridiche.
3. Le relazioni redatte sono conservate presso la Presidenza Nazionale.
4. Fatta salva la dovuta riservatezza, il Presidente Nazionale può, ove ne ravvisi l'utilità, portare a conoscenza il dispositivo al Consiglio Direttivo Nazionale e/o alle Sezioni.
5. I Probiviri operano e rispondono del proprio operato collegialmente. Ogni intervento individuale è inammissibile ed inefficace.
6. I membri sono tenuti alla più intransigente riservatezza e partecipano alle sessioni congressuali e del Consiglio Direttivo Nazionale con diritto di parola, ma non di voto.
7. L'intervento del Collegio dei Probiviri, è sempre deciso dal Presidente Nazionale sentito il Consiglio Direttivo Nazionale. Ove sia interessato il Presidente o il Vice Presidente Nazionale Vicario è necessaria la richiesta dei due terzi del Consiglio Direttivo Nazionale.
8. I giudizi e/o interpretazioni autentiche del collegio sono inappellabili e vincolanti per tutti gli Organismi Associativi.

Art. 35. SEGRETARIO GENERALE.

1. Oltre a quanto riportato dal pari articolo dello Statuto è' anche componente dell'Ufficio di Presidenza. Per le funzioni associative collabora con lealtà e trasparenza con il Presidente Nazionale al quale risponde del suo operato.
2. Cura le fasi preparatorie sia burocratiche che documentali relative al Congresso Nazionale ed al Consiglio Direttivo Nazionale.
3. Per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale della Segreteria Nazionale.

4. Non ha competenze organizzative sulle Sezioni Territoriali. Coadiuvava il Presidente Nazionale nel coordinamento dei Commissari Straordinari.
5. È custode e responsabile della tenuta dei verbali del Congresso Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale e del Collegio dei Probiviri.

Art. 36. SECRETARIO AMMINISTRATIVO NAZIONALE.

1. Oltre a quanto riportato dal pari articolo dello Statuto è anche componente dell'Ufficio di Presidenza. Per le funzioni associative e per le quali collabora con lealtà e trasparenza, risponde del suo operato al Presidente Nazionale.
2. Predisporre gli atti contabili ed amministrativi della gestione economico finanziaria ed amministrativa dell'Associazione sottoponendo i medesimi alla visione ed alla firma del Presidente Nazionale.
3. È direttamente responsabile della custodia e della tenuta a giorno dei seguenti documenti:
 - a. registri dei Soci;
 - b. raccolta dei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti
 - c. registro di Cassa;
 - d. registro degli inventari.
4. Predisporre i bilanci economico-finanziari e contabili illustrandoli preventivamente al Presidente Nazionale che, da egli coadiuvato, li illustrerà al Consiglio Direttivo Nazionale, curandone la custodia e la conservazione;
5. Predisporre, affianca e coadiuva il Collegio dei Revisori dei Conti nell'esercizio delle funzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento;
6. È responsabile dell'approvvigionamento e della distribuzione dei gadget associativi per i quali predisporre una contabilità patrimoniale controfirmata dal Presidente Nazionale

Art. 37. GESTORE INFORMATICO

1. Oltre a quanto riportato dal pari articolo dello Statuto è anche componente dell'Ufficio di Presidenza. Per le funzioni associative e con il quale collabora con lealtà e trasparenza, risponde del suo operato al Presidente Nazionale
2. Risponde del suo operato direttamente al Presidente Nazionale ed ha funzioni di consulenza tecnica. Per le sue attribuzioni:
 - a. cura il funzionamento e l'aggiornamento del Sito Internet dell'Unione;
 - b. sviluppa tra le sezioni periferiche i protocolli e le procedure al fine di ottimizzare il flusso dei dati e comunicazioni informatiche aggiornate, appositamente configurata per ogni Sezione dell'Unione e nominativa per ogni componente del CDN gestita direttamente all'interno del "Provider" prescelto per garantire una maggiore sicurezza possibile;
 - c. adotta quotidianamente idonee misure di sicurezza e di protezione del sistema informatico atte a prevenire il rischio di una perdita o distruzione dei dati anche solo accidentale;
 - d. garantisce:
 - (1) l'autenticazione degli utenti della rete per evitare sostituzioni fraudolente di persona;
 - (2) la confidenzialità delle informazioni per assicurare che solo il destinatario della comunicazione possa prendere cognizione del suo contenuto;
 - (3) l'integrità del dato per impedire che il dato registrato venga fraudolentemente alterato;
 - (4) il controllo degli accessi riducendo al minimo i rischi di un accesso non autorizzato (politiche organizzative e di gestione delle password);
 - e. impedisce:
 - (1) il disconoscimento della trasmissione;
 - (2) un trattamento non consentito o "non conforme alle finalità della raccolta".
 - f. conserva ordinatamente tutta la documentazione informatica che illustra al Consiglio Direttivo Nazionale e nella riunione congressuale.

Art. 38 REFERENTE INFORMATICO

1. Oltre a quanto riportato dal pari articolo dello Statuto è' anche componente dell'Ufficio di Presidenza di Sezione. Nella sua nomina, ove non ostino particolari motivi, l'Assemblea tiene conto esclusivamente dell'indicazione del Presidente di Sezione.
2. Risponde del suo operato al Presidente di Sezione il quale riferisce al Consiglio Direttivo.
3. Congiuntamente alle indicazioni e necessità della Presidenza e dell'Ufficio di Presidenza Nazionale, su specifiche indicazione del Gestore Informatico Nazionale:
 - a. attua le procedure al fine di ottimizzare il flusso dei dati e comunicazioni informatici con la Presidenza Nazionale impiegando i programmi e le caselle di posta elettronica "e-mail" forniti dalla Presidenza Nazionale;
 - b. adotta con frequenza quotidiana idonee misure di sicurezza e di protezione del sistema informativo atte a prevenire il rischio di perdite o distruzione dei dati anche solo accidentale.
 - c. garantisce:
 - (1) l'autenticazione degli utenti della rete, **se installata** per evitare sostituzioni fraudolente di persona;
 - (2) la confidenzialità delle informazioni onde assicurare che solo il destinatario del messaggio possa prendere cognizione del suo contenuto;
 - (3) l'integrità del dato per impedire che il dato registrato venga fraudolentemente alterato
 - (4) il controllo degli accessi riducendo al minimo i rischi di un accesso non autorizzato (politiche organizzative e di gestione delle password);
 - d. impedisce:
 - (1) il disconoscimento della trasmissione;
 - (2) un trattamento non consentito o "non conforme alle finalità della raccolta".
4. Conserva ordinatamente tutta la documentazione informatica che illustra al Consiglio Direttivo di Sezione e nella riunione assembleare.

Art. 39. DIRETTORE RESPONSABILE DELL'ORGANO DI INFORMAZIONE DELL'UNIONE.

1. Ove non sia possibile reperire un Socio effettivo iscritto all'Ordine dei giornalisti, la ricerca del Direttore Responsabile può essere allargata ai Sottufficiali non iscritti all'Unione ed ai Soci simpatizzanti o ad un soggetto esterno all'Unione con comprovata esperienza nel settore editoriale.
2. Nell'impostazione grafica e contenutistica dell'organo di stampa, il Direttore Responsabile segue le direttive generali e le indicazioni del Presidente Nazionale, che assolve le funzioni di Direttore editoriale .
3. La responsabilità, ad ogni effetto, per gli scritti il cui contenuto, in tutto o in parte, possa essere giudicato lesivo dell'Istituzione Militare o di persone, ricade sui loro estensori, in solido con il Direttore Responsabile.
4. Gli originali di tutti gli articoli inviati alla Redazione dell'organo di stampa devono essere conservati.
5. Le copie del periodico "Sentiero Tricolore" devono essere conservate presso l'apposito archivio storico.

Art 40 DAME DELL'UNSI

1. Nell'ambito dell'Unione è nominata dal Presidente Nazionale una Coordinatrice Nazionale che è responsabile di tutte le iniziative territoriali delle Dame.
2. Nell'ambito di ogni Sezione, ove possibile, devono costituirsi nuclei di Dame coordinate da una loro responsabile che organizzano attività sociali in stretta collaborazione con i rispettivi Presidenti sezionali dal quale dipendono.
3. L'attività delle Dame deve essere condotta nel rispetto delle direttive permanenti impartite dal Consiglio Direttivo Nazionale.
4. La Coordinatrice delle DAME è tenuta a presentare annualmente un programma di lavoro al Consiglio Direttivo Nazionale e successivamente una relazione consuntiva al Congresso Nazionale.

Art 41 COMMISSARI STRAORDINARI

1. I Commissari Straordinari sono Soci effettivi ai quali è affidato l'incarico della costituzione di nuove Sezioni territoriali UNSI.
2. La nomina dei Commissari Straordinari spetta al Presidente Nazionale che informa il Consiglio Direttivo Nazionale ed il Vice Presidente Nazionale competente per territorio.
3. I nominativi possono essere segnalati o proposti da qualunque socio. Spetta al Presidente Nazionale la valutazione propedeutica alla assegnazione dell'incarico che ha termine al momento della costituzione della Sezione.
4. Il Commissario deve presentare una relazione al Presidente Nazionale per una valutazione delle azioni poste in essere e dei risultati conseguiti. Se al termine del primo anno la nuova Sezione non è costituita il Presidente Nazionale può revocare l'incarico assegnato ovvero rinnovarlo per un solo anno.

CAPO III - ORGANI E CARICHE SOCIALI PERIFERICHE

Art. 42. LA SEZIONE.

1. La costituzione di una Sezione deve avvenire nell'osservanza delle norme in materia stabilite dallo Statuto ed essere deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale.
2. I Soci minimi richiesti sono **quindici** dei quali **dodici** devono essere Soci **effettivi**.
3. Qualora, si scenda sotto tale soglia la Sezione sarà sciolta ed i Soci transiteranno alla Presidenza Nazionale che provvederà ad assegnarli a Sezioni disponibili a farsene carico e più vicini al luogo di residenza.
4. La giurisdizione della Sezione coincide con quella Amministrativa del Comune in cui è dislocata. Per problematiche territoriali il Presidente Nazionale può autorizzare le iscrizioni di Soci residenti anche in località diverse e comunque nella Regione amministrativa di competenza.
5. La Sezione deve essere intitolata esclusivamente ad un Sottufficiale caduto e decorato di medaglia al valore o che comunque abbia acquisito meriti **eccezionali** che abbiano portato lustro alla categoria e previa deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale. **Eccezionalmente**, su proposta della Sezione, la stessa può essere intitolata a militari riconosciuti quali vittime del dovere o del terrorismo e/o caduti nell'adempimento del proprio dovere.
6. L'autonomia amministrativa comporta che:
 - a. l'Assemblea deliberi l'ammontare della frazione di quota sociale destinata alla Sezione;
 - b. la Presidenza Nazionale non abbia competenza e/o responsabilità sulla redazione ed approvazione dei bilanci delle Sezioni UNSI e per questa ragione ad ogni chiusura dell'anno economico – finanziario, dovranno essere inviati per sola informazione/conoscenza e corredati del parere del rispettivo Collegio dei Revisori dei Conti, alla Presidenza Nazionale.
7. La dipendenza d'impiego comporta che:
 - a. agli organismi associativi ed ai soci delle Sezioni UNSI non è consentito intrattenere direttamente rapporti formali con il Dicastero della Difesa ed Autorità Nazionali e pertanto, tutte le richieste che per loro natura coinvolgeranno i predetti organismi istituzionali dovranno presentare la richiesta alla Presidenza Nazionale almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione;
 - b. a tale richiesta va allegato un dettagliato programma e/o relazione delle azioni che si intendono svolgere e delle autorizzazioni/concorsi che si auspica richiedere.

Art. 43. ORGANI E CARICHE DELLA SEZIONE.

1. La sostanziale analogia con le funzioni dei similari organi centrali comporta la conseguente adozione delle procedure per questi previste e qualora esse siano compatibili con il più ristretto ambito sezionale. In particolare:
 - a. convocazione assemblea: vds. Art. 26 Statuto e precedente art. 26 – 1° comma;
 - b. validità delle sedute: vds. Art. 26 Statuto e precedente art. 28 – 1° comma;
 - c. Consiglio Direttivo di Sezione:
 - (1) deve riunirsi, anche su preavviso verbale di convocazione, almeno tre volte l'anno.

- (2) composizione del Consiglio (da cinque a sette membri):
 Presidente; Vice Presidente; Consiglieri da tre a cinque membri;
- d. Collegio dei Revisori dei Conti;
- (1) Deve riunirsi, anche su preavviso verbale di convocazione, almeno tre volte l'anno.
 (a) Composizione del Collegio: tre membri di cui uno presidente;
- e. Inoltre partecipano con diritto di parola ma non di voto:
- (1) Segretario di Sezione (vds. Art. 35 dello Statuto e del Regolamento);
 (2) Segretario amministrativo (vds. Art. 36 dello Statuto e del Regolamento);
 (3) Referente informatico (vds. Art. 38 dello Statuto e del Regolamento);
 (4) Capo Nucleo Dame (vds. Art. 40 dello Statuto e del Regolamento)
 (5) Eventuali collaboratori (alfiere, madrina, ...).

CAPO IV - ELEZIONE - NOMINE – REFERENDUM

Art. 44. ELEZIONI E REFERENDUM

1. Il conferimento delle cariche sociali elettive e di nomina ha luogo ogni tre anni. Le procedure da seguire in caso di elezioni sono esposte nel precedente art. 16.
2. Il Presidente di Sezione trasmette alla Presidenza Nazionale copia del verbale di assemblea con i nomi degli eletti.
3. Qualsiasi Socio può, in sede di assemblea di Sezione, proporre il ricorso al referendum su un particolare argomento. La conseguente delibera, se favorevole, viene inviata alla Presidenza Nazionale per l'esame da parte del Consiglio Direttivo Nazionale. Il CDN esaminerà la richiesta, la integrerà con appropriate valutazioni e, qualora approvata all'unanimità, la inserirà nell'ordine del giorno dei lavori del Congresso Straordinario.
4. Il ricorso al referendum è approvato con la maggioranza del 75 % dei Soci effettivi aventi diritto ove esso riguardi argomenti statutari ovvero del 50%+1 se trattasi di materia diversa.
5. Quando sia stato deliberato il ricorso al referendum, la Presidenza Nazionale provvederà ad inviare alle Sezioni apposite schede, assolutamente anonime ed accuratamente preparate, in buste aperte senza alcun contrassegno.
6. Buste e schede sono consegnate a tutti i Soci. Questi restituiranno le schede inserite nella busta avuta che avranno cura di chiudere senza alcuna annotazione.
7. Le Sezioni invieranno le buste alla Presidenza Nazionale in pacco A.R. e/o mezzo corriere.
8. Il Consiglio Direttivo Nazionale procederà, assumendo anche le funzioni di Commissione di Scrutinio, all'apertura delle buste ed allo spoglio delle schede. Il Segretario Generale redigerà apposito verbale di seduta.
9. Il Presidente Nazionale comunica poi il risultato della consultazione referendaria. La norma sottoposta a referendum è valida se approvata dalla maggioranza prescritta di cui al precedente punto 4.

CAPO V - RADUNI – MANIFESTAZIONI **- RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI SIMILARI INTERNAZIONALI**

Art.45. RADUNI – MANIFESTAZIONI

1. Il raduno può essere:
 - a. Nazionale: vi partecipano le delegazioni di tutte le Sezioni dell'UNIONE;
 - b. Locale: vi partecipano le delegazioni di Sezioni territoriali della stessa Regione o Provincia/città metropolitana.
2. Il Raduno Nazionale e la località del suo svolgimento sono sempre decisi dal Congresso Nazionale autonomamente o su deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

3. L'organizzazione compete alla Presidenza Nazionale che si avvale allo scopo dell'eventuale specifico Dipartimento, dell'Ufficio di Presidenza, della Segreteria Nazionale, della Segreteria Organizzativa e della Sezione competente per territorio ove si svolge il raduno - manifestazione.
4. I raduni e le manifestazioni locali sono proposti dalle Sezioni territoriali interessate ed autorizzati dalla Presidenza Nazionale alla quale sono notificati nella prevista relazione. Tale organizzazione compete alle Sezioni che invieranno alla Presidenza Nazionale il relativo programma con le eventuali richieste di uomini e mezzi dell'Amministrazione Difesa almeno 60 gg. prima della data di svolgimento.
5. La Presidenza Nazionale esercita il controllo sullo svolgimento del Raduno/manifestazione.

Art.46 RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI SIMILARI NAZIONALI ED INTER-NAZIONALI.

1. La valutazione che, a norma del precedente art. 3, precedono le discussioni congressuali di adesione a Organizzazioni Internazionali devono essere particolarmente accurate:
 - a. per accertare la similarità degli ordinamenti (specie in rapporto alla loro democraticità) e degli status del personale aderente;
 - b. per verificare la sostenibilità degli impegni in relazione a:
 - (1) trasferte all'estero;
 - (2) versamento quote associative;
 - (3) partecipazioni a raduni e/o gare all'estero;
 - (4) organizzazione di raduni internazionali e/o gare in Patria;
 - (5) disponibilità di sede e di personale per il funzionamento dell'Ufficio di Presidenza pro tempore.

TITOLO IV
CAPO I - AMMINISTRAZIONE

Art.47. PROVENTI

Vale quanto stabilito dal corrispondente articolo dello Statuto e dal precedente art. 5.

Art.48. GESTIONE

1. Per ciascun anno finanziario vengono redatti il:
 - a. bilancio consuntivo : entro il mese di febbraio, per la gestione dell'anno precedente;
 - b. bilancio preventivo:
 - (1) per la Presidenza Nazionale, entro il mese di ottobre, relativo alla gestione dell'anno successivo;
 - (2) la Sezione vi provvederà come per quello consuntivo.
2. I bilanci dell'UNIONE, previo esame da parte del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionali, vengono sottoposti all'approvazione del Congresso Nazionale, quelli delle Sezioni, previo esame del Collegio dei Revisori di Sezione, all'approvazione dell'Assemblea di Sezione.
3. La Sezione invia i propri bilanci, per conoscenza, alla Presidenza Nazionale.
4. Gli originali dei bilanci devono essere conservati per i periodi previsti dalle disposizioni vigenti in materia;
5. Gli ordinativi di spesa, di qualsiasi natura, debbono essere visti dal Presidente Nazionale o di Sezione e dal Segretario Amministrativo che garantisce la disponibilità dei fondi occorrenti all'impegno di spesa.
6. La Presidenza Nazionale e le Sezioni debbono tenere aggiornati i seguenti documenti:
 - a. registro dei verbali;
 - b. registro di cassa ;
 - c. registro acquisti (fatture);
 - d. Registro degli inventari dei materiali;
 - e. Registro di protocollo.

7. La situazione organica dell'UNIONE deve risultare da elenchi nominativi costantemente aggiornati di cui copia deve essere inviata al Segretario Amministrativo.

Art.49. ANNO FINANZIARIO – RENDICONTO

Vale quanto stabilito dal corrispondente articolo dello Statuto.

CAPO II - DISCIPLINA

Art.50. GENERALITA'

1. Apprezzamento scritto.

- a. E' l'unica forma di riconoscimento prevista dallo Statuto ed è segno straordinario di gratitudine che l'UNIONE, nella persona del suo Presidente Nazionale, riconosce al singolo Socio per l'eccezionale e fruttuosa attività associativa. Per questa ragione le motivazioni generiche saranno respinte.
- b. L'attribuzione è proposta dal Presidente di Sezione in sede assembleare ed è inoltrata alla Presidenza Nazionale che procede informando dell'avvenuta attribuzione tutte le Sezioni.

Art.51. SANZIONI E TIPO DI SANZIONI.

1. Per il Socio.

a. Ammonizione:

- (1) è sempre verbale;
- (2) è inflitta dal Presidente di Sezione a seguito di contestazione degli addebiti;

b. Censura:

- (1) è inflitta dal Presidente di Sezione a voce o per iscritto a seguito contestazione;
- (2) per il Presidente ed il Vice Presidente Nazionale si procede con le modalità di cui ai precedenti artt. 32 e 33;
- (3) per il Presidente di Sezione è inflitta dal Presidente Nazionale dopo aver acquisito il parere del Collegio dei Probiviri;
- (4) per reiterate inadempienze statutarie / regolamentari dopo aver acquisito il parere del Collegio dei Probiviri.

c. Sospensione:

- (1) è inflitta dal Presidente di Sezione, a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo della Sezione per recidiva in mancanze e/o violazioni già censurate;
- (2) consiste nella proibizione al Socio di partecipare, per un periodo massimo di sei mesi, alle attività associative e nella contemporanea sospensione dalla carica eventualmente rivestita;
- (3) ne viene data comunicazione al Socio e, per conoscenza, al Presidente Nazionale;

d. Espulsione:

- (1) è proposta su deliberazione del Consiglio Direttivo di sezione con richiesta a firma del Presidente di Sezione e colpisce comportamenti particolarmente pregiudizievoli per il prestigio dell'UNSI o atti contrari alla sua unitarietà e funzionalità;
- (2) viene deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale e comunicata al Socio con lettera a firma del Presidente Nazionale;
- (3) comporta la cancellazione dal ruolo dei Soci.
- (4) ne viene data comunicazione, per conoscenza, a tutte le Sezioni con lettera a firma del Presidente Nazionale;

e. Revoca dalla carica:

- (1) è disposta dal Presidente Nazionale o dal Presidente di Sezione su decisione rispettivamente del Consiglio Direttivo Nazionale o di Sezione dopo aver acquisito il parere del Collegio dei Probiviri;
- (2) colpisce i titolari di cariche centrali o periferiche che abbiano gravemente e ripetutamente mancato nell'assolvimento dei loro compiti funzionali;

- (3) per il Presidente Nazionale, i Vice Presidenti Nazionali ed il Presidente di Sezione si osservano le disposizioni di cui agli artt. 32 e 33.

2. Per la Sezione:

a. **Censura:**

- (1) la censura per la Sezione è sempre scritta ed è comunicata con lettera del Presidente Nazionale solo alla Sezione censurata su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale e, comunque, dopo aver acquisito il parere del Collegio Nazionale dei Probiviri;
- (2) colpisce gravi infrazioni regolamentari, conseguenti alla mancata partecipazione a cerimonie o manifestazioni ovvero per reiterati ritardi, omissioni ed imprecisioni nelle comunicazioni alla Presidenza Nazionale nonché per la superficiale applicazioni delle delibere del Consiglio Direttivo Nazionale;

b. **Commissariamento:**

- (1) per la Sezione è sempre scritta ed è comunicata con lettera del Presidente Nazionale su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale;
- (2) consiste nell'inadempienza per il mancato versamento delle quote sociali entro il 31 marzo e comunque non oltre i 60 giorni di tale data;

c. **Scioglimento:**

- (1) misura estrema decisa dal Consiglio Direttivo Nazionale, dopo aver acquisito il parere del Collegio dei Probiviri, per gravissime e dolose infrazioni (illeciti amministrativi, atti contrari all'unitarietà associativa, impossibilità di elezione degli organi sociali, atti contrari allo Statuto ed al Regolamento e comprovata inattività associativa);
- (2) è adottato su decisione del CDN, nel caso di insufficienza del numero degli associati.

Art.52. RICORSI

1. Il ricorso avverso le sanzioni disciplinari deve essere presentato entro il 20[^] giorno dalla data di ricezione documentata della comunicazione scritta (data timbro postale lettera raccomandata A/R).
2. Gli Organi preposti all'esame e definizione dei ricorsi devono:
 - a) raccogliere tutti i dati che possono inquadrare con chiarezza i fatti all'origine della sanzione;
 - b) ascoltare le giustificazioni e le spiegazioni del Socio sanzionato e/o della Sezione;
 - c) esaminare i precedenti e valutare la presenza di recidività, della volontarietà o della evidente consapevolezza di nuocere all'UNIONE;
 - d) verbalizzare la decisione entro i limiti di tempo ben precisi.
3. Il seguente prospetto riassume le modalità ed i tempi da osservare per i vari tipi di sanzione:

	SANZIONE	1^ ISTANZA		2^ ISTANZA	
		Organo preposto	Termine gg.	Organo preposto	Termine gg.
a	Ammonizione	Pres. Sez.	//	//	//
b	Censura	C.D.N.	30	Provibiri	30
c	Sospensione	C.D.N.	30	Provibiri	60
d	Revoca	C.D.N.	30	Provibiri	60
e	Espulsione	Provibiri	30	//	//

TITOLO V

- STAMPA ASSOCIATIVA E PUBBLICAZIONI

Art.53. STAMPA ASSOCIATIVA

1. Il periodico “SENTIERO TRICOLORE” è l’Organo ufficiale di stampa dell’UNSI. E’ stato fondato dal comm. Filippo Pucino (autorizzazione del Tribunale di Napoli 24 settembre 1952, n° 586 – omologazione n° 2424).
2. Il sostegno economico per i costi editoriali viene assicurato attingendo dalle risorse di cui dispone la Presidenza Nazionale, dagli eventuali contributi dei soci e dall’acquisizione di pubblicità.
3. La realizzazione del periodico si avvale dell’auspicabile e fattiva collaborazione di tutti i soci con articoli, lettere, fotografie, suggerimenti, critiche, ecc. per divulgare il pensiero e le idee della categoria che sono alla base dello stesso essere soci.
4. L’attività informativa, assicurata dall’organo di stampa associativo, è mirata in particolar modo a valorizzare la categoria ed al proselitismo. La sua diffusione è assicurata dal Capo Ufficio Stampa e comunicazione dell’Associazione.

Art.54 DIFFUSIONE DEL PERIODICO DELL’U.N.S.I.

Il periodico, pubblicato sul portale internet (HYPERLINK "<http://www.unsi.it>" www.unsi.it), viene inviato a tutti i “Soci” dell’UNIONE, Autorità ed Istituzioni Pubbliche, agli Alti Comandi Militari centrali e periferici delle Forze Armate /Corpi Armati, del comparto sicurezza e soccorso pubblico, agli Istituti di formazione degli Allievi Sottufficiali e, se del caso, a Organizzazioni umanitarie di Volontariato e a quanti lo richiedano.

Art.55. PUBBLICAZIONI A CURA DELLE SEZIONI.

1. L’eventuale edizione del periodico di Sezione deve soddisfare le esigenze di legge in materia di Editoria ed il Presidente della Sezione deve produrre alla Presidenza Nazionale una dichiarazione liberatoria di responsabilità degli Organismi Nazionali.
2. La Sezione dovrà inviare, per la visione preventiva, una copia alla Presidenza Nazionale che, ove si ravvisi un pregiudizio o una lesione degli interessi associativi potrà ordinare il ritiro del Periodico oggetto di valutazione. Ove la mancanza si ripeta il Presidente Nazionale non concederà l’utilizzo del logo e dell’acronimo UNSI per la edizione del periodico;
3. L’obbligo di visione precitato è esteso a qualsiasi documento che abbia carattere pubblicitario esterno all’Associazione.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.56 INTERPRETAZIONE DELLE NORME STATUTARIE E REGOLAMENTARI.

1. Le richieste di interpretazione autentica delle norme statutarie e/o regolamentari, da chiunque e comunque originate, devono sempre essere inoltrate solamente dalle Sezioni alla Presidenza Nazionale per essere sottoposte all’esame del Collegio dei Probiviri il cui parere è vincolante ed obbligatorio per tutti gli Organismi associativi.
2. Quando invece, il quesito riveste una particolare rilevanza specie in relazione a possibili modifiche dello Statuto e/o del Regolamento il parere è rimesso al Congresso Nazionale corredato da una sintetica relazione del Collegio dei Probiviri.
3. Il quesito non potrà essere ulteriormente discusso quando il Congresso abbia già precedentemente espresso il suo parere in maniera definitiva sul medesimo argomento.
4. La delibera congressuale è risolutiva del caso ed è vincolante per tutti gli Organismi associativi.

Art.57. MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica, comunque e da chiunque originate, devono essere sempre inoltrate dalle Sezioni alla Presidenza Nazionale per l'esame da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.
2. Il Consiglio Direttivo Nazionale valuterà le proposte e, in ogni caso, dopo averne considerato l'ammissibilità o meno, le sottoporrà all'esame del Congresso Nazionale Straordinario corredate da una apposita relazione.
3. La delibera congressuale è risolutiva. Le proposte di modifica allo Statuto, se approvate, sono inoltrate all'Ufficio di Governo competente per territorio ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti per la personalità giuridica ed inviate per conoscenza al Ministero della Difesa.

Art. 58. REGOLAMENTO

1. Vale quanto disposto dal corrispondente articolo dello Statuto.
2. La delibera congressuale è risolutiva ed immediatamente esecutiva ai fini del suo aggiornamento.

Art.59. SCIoglimento DELL'UNIONE E DELLE SEZIONI.

1. Scioglimento dell'UNIONE.
 - a. La convocazione del Congresso Nazionale per lo scioglimento dell'UNIONE, in seduta straordinaria, è richiesta dal Consiglio Direttivo Nazionale con la maggioranza del 75 % dei suoi membri aventi diritto.
 - b. In presenza di valida delibera di scioglimento il Congresso Nazionale nomina un collegio di tre liquidatori che provvederà a devolvere i beni ed i residui attivi a favore di Enti assistenziali riconosciuti dallo Stato.
2. Scioglimento di Sezione
 - a. La Sezione può essere sciolta per:
 - (1) libera decisione dell'Assemblea degli associati valida se approvata con la maggioranza del 75 % degli aventi diritto;
 - (2) mancanza del numero dei Soci previsti per la costituzione per due anni consecutivi ;
 - (3) delibera congressuale.
 - b. Nel caso di scioglimento di una Sezione, il patrimonio sociale, sia patrimoniale che economico, sarà introitato dalla Presidenza Nazionale che, su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, ne deciderà l'utilizzo.

Art.60. RINVIO A NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano tutte le disposizioni dell'Ordinamento legislativo e del Codice Civile vigenti in materia.

Art.61. SOSTITUZIONE

1. Vale quanto disposto dal corrispondente articolo dello Statuto.
2. Il presente regolamento, approvato **all'unanimità** il 15 aprile 2016 dal XXI Congresso Nazionale ordinario dei Delegati svoltosi in Mentana (RM) consta di 61 articoli e fornisce le norme d'attuazione dello Statuto trascritto nel registro delle Persone giuridiche della Prefettura di Venezia in data 8 giugno 2015 (rif. Ufficio Territoriale del Governo prot. n. 217/15wa/Area IV in data 10 giugno 2015) ed entrerà in vigore dopo trenta giorni dalla sua approvazione
3. Lo Statuto ed il Regolamento sostituiti devono essere conservati a cura della Presidenza Nazionale.